(N. 125-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE SCHIAVONE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore STURZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 7 febbraio 1958

Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, «Norme per la elezione del Senato della Repubblica».

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 57 della Costituzione pone a base del numero dei senatori un elemento mobile, quale è la popolazione, che è per se stessa variabile. È stabilito infatti che a ciascuna Regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.

In questa norma costituzionale è il germe dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, per la elezione del Senato, nel quale è previsto che l'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione debba essere riveduta per legge periodicamente, nella prima sessione successiva alla pubblicazione dei risultati del censimento generale della popolazione: ed è altresì previsto che per legge, in caso quanto meno di variazione della popolazione, debbono essere rivedute le circoscrizioni dei collegi.

Questa norma attirava l'attenzione del senatore Sturzo, che già col disegno di legge comunicato alla Presidenza il 23 ottobre 1953 riteneva che la stessa dovesse essere modificata, sostituendo per detta revisione periodica alla procedura legislativa quella del decreto del Presidente della Repubblica, previo parere di una Commissione parlamentare.

Tale progetto dava occasione al senatore Sturzo per proporre altre modifiche attinenti taluna alla applicazione del principio unino-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500)

minale, tal'altra alla applicazione della proporzionalità. Sotto il primo riflesso egli riteneva che per la proclamazione del candidato da parte dell'Ufficio elettorale circoscrizionale debba sostituirsi al *quorum* del 65 per cento, quello del 50 per cento. Sotto il secondo riflesso egli da una parte riteneva che dal computo della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati debbano escludersi i voti validi che non raggiungano nel collegio almeno un decimo dei voti validi espressi a favore di tutti i candidati, dall'altra parte riteneva che nel computo della cifra individuale, moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti dal candidato, la divisione del prodotto debba avvenire non per il numero degli elettori iscritti nel collegio, bensì per il numero dei voti validi espressi nel collegio.

A queste proposte di modifiche concernenti, come si è detto, rispettivamente il principio uninominale e quello della proporzionalità, se ne aggiungeva un'altra a sè stante, che aveva per oggetto di ridurre da tre a due i collegi in cui nella Regione si potesse essere candidato.

Questo nelle sue linee il disegno di legge del senatore Sturzo, il quale peraltro aveva precorso la pubblicazione ufficiale dei risultati del censimento della popolazione al 4 novembre 1951, avvenuta solo con decreto presidenziale 3 novembre 1954, n. 1149.

Dopo tale pubblicazione, nella seduta del Senato del 25 ottobre 1955, veniva svolto un ordine del giorno accettato come raccomandazione, col quale si sollecitava il Governo a predisporre il provvedimento legislativo diretto a dare attuazione al citato articolo 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sia quanto alla revisione del numero dei senatori spettanti a ciascuna regione in esito al censimento, sia quanto alla conseguente revisione della circoscrizione dei collegi.

Il Ministro dell'interno nell'aprile 1957 presentò il disegno di legge n. 1952, che riprendeva il concetto della proposta del senatore Sturzo di sostituire per la revisione del numero dei senatori e per la revisione delle circoscrizioni, alla procedura legislativa quella del decreto presidenziale, previo parere di una Commissione parlamentare.

Ma la materia era sottoposta a nuova elaborazione dal senatore Sturzo, il quale presentava degli emendamenti al suo stesso disegno di legge, introducendo il concetto del collegio storico, nel senso di dare stabilità, nonostante variazioni nella popolazione, ai collegi così come determinati con i decreti del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1948, n. 30, e 28 febbraio 1948, n. 84.

Coordinatamente a questa innovazione il senatore Sturzo con i suoi emendamenti introduceva altresì il concetto di una lista integrativa che i gruppi di candidati in virtù di collegamento avessero facoltà di presentare, onde essere utilizzata nel caso che uno di detti gruppi venisse a conseguire un numero di seggi superiore a quello dei collegi nella ripartizione in base al criterio proporzionale.

Con gli emendamenti accennati altresì, mentre rimaneva immutata in sede di applicazione del principio uninominale la proposta riduzione del *quorum* dal 65 per cento al 50 per cento, si introducevano perfezionamenti alle proposte in sede di applicazione del sistema proporzionale; infatti mentre il 10 per cento di voti validi nel collegio come minimo per il computo della cifra elettorale veniva ridotto al 5 per cento, si avanzava proposta di far entrare in tale computo anche le eccedenze di voti conseguiti dai proclamati eletti dall'ufficio elettorale circoscrizionale sulla metà più uno dei voti attribuiti a tutti i candidati del collegio.

Ma gli emendamenti in parola non si esaurivano nel riesame delle proposte avanzate col disegno di legge, poichè il senatore Sturzo avanzava altra proposta in tema di eleggibilità. Egli proponeva infatti che, identificate le condizioni di ineleggibilità in quelle stesse previste dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, alcune peraltro fossero invertite in condizioni di incompatibilità.

* * *

Questi emendamenti proposti dal senatore Sturzo al suo stesso disegno di legge diedero lo spunto al sottoscritto per presentare delle proposte a carattere aggiuntivo agli emendamenti stessi, ispirate a una esigenza di adeguamento della legge elettorale del Senato alla

nuova legge per la elezione della Camera dei deputati.

Dominante in questa proposta è il concetto della istituzione di mezzi di impugnativa contro le pronuncie di eliminazione di candidature, ovvero di esclusione di collegamenti, ovvero di eliminazione di liste integrative, adattando all'uopo i termini per le singole operazioni elettorali. Al tempo stesso si proponevano norme a tutela del contrassegno in corrispondenza ad analoghi principi accolti dal testo unico 30 marzo 1957, n. 361, per la elezione della Camera dei deputati, di cui poi si riteneva necessario il richiamo nell'articolo 25 della vigente legge 6 febbraio 1948, n. 29, in sostituzione del riferimento al precedente testo unico.

* * *

In ordine di tempo è quindi intervenuto il testo elaborato dal Governo come emendamento all'articolo unico del disegno di legge del senatore Sturzo, sviluppato detto emendamento in due articoli.

Il primo articolo riproduce il concetto del collegio uninominale storico, attinto alla proposta di emendamento che il senatore Sturzo intendeva apportare al suo stesso disegno di legge. Ne sono anzi riportate testualmente le parole, sia quanto alla stabilità della ripartizione del territorio delle Regioni negli attuali collegi uninominali, sia quanto alle modalità per la assegnazione del numero dei seggi senatoriali a ciascuna Regione.

Con lo stesso articolo 1 per ragioni di stretta interdipendenza il testo governativo fa suo l'istituto della lista integrativa, allontanandosi in qualche norma di dettaglio dalla proposta di emendamento del senatore Sturzo.

L'articolo 2 accoglie poi il concetto della estensione alla elezione del Senato delle disposizioni del vigente testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, salvo eccezione di alcune particolari norme, adattando altresì alla elezione del Senato quelle di detto testo unico relative alla tutela del contrassegno.

Questo in riassunto il testo dell'emendamento presentato dal Governo, che evidentemente è ispirato al criterio di contenere nei limiti strettamente necessari le modifiche da apportare alla legge vigente.

Dell'originario disegno di legge del senatore Sturzo e dei suoi stessi emendamenti sono dal Governo tralasciate le proposte di modifica in sede di applicazione del principio uninominale (riduzione del *quorum*) e in sede di applicazione del sistema proporzionale (computo della cifra elettorale e computo della cifra individuale).

Così pure dal testo governativo sono tralasciate tra le proposte di emendamenti del sottoscritto quelle relative alla istituzione di mezzi di gravame contro le pronunzie in tema di eliminazione di candidature, o di esclusione di collegamenti, o di eliminazione di liste integrative.

Nella Commissione è prevalso in linea di massima il principio che, senza negare interesse al dibattito delle più ampie proposte del disegno di legge del senatore Sturzo e dei suoi emendamenti, sia il caso di rinviare ogni esame al riguardo ad una futura fase legislativa, seguendo il concetto di mantenersi per il momento nei limiti delle modifiche strettamente necessarie alla legge vigente.

Esaminato il testo dell'emendamento governativo la Commissione è stata nella grande maggioranza concorde nel ravvisare meritevole di approvazione il concetto dal collegio storico.

Il collegio storico offre il vantaggio del determinarsi di una compagine stabile tra i vari comuni che lo compongono, evitando variazioni col mutare della popolazione; ed offre altresì il vantaggio del costituirsi di un rapporto più a lungo possibile continuativo tra gli elettori di un dato territorio e il loro rappresentante.

Connessi e interdipendenti apparirebbero come si è accennato i concetti del collegio storico e della lista integrativa.

Il fatto stesso di una possibile eccedenza del numero dei seggi da coprire sul numero dei collegi, imporrebbe la necessità di una riserva di candidati oltre quelli che sono i candidati nei singoli collegi, e ciò sia per la ipotesi che un gruppo di candidati tra loro collegati venga a conseguire nella ripartizione proporzionale un numero di quozienti superiore a quello dei collegi, sia nell'altra ipotesi che si debbano colmare delle vacanze che ven-

gano a determinarsi per cause anteriori e sopravvenienti alla elezione e nel corso della legislatura.

Ma la Commissione ha considerato che a parte la scarsa probabilità di una effettiva utilizzazione della lista integrativa, si rischierebbe con la medesima di andare a urtare contro il disposto dell'articolo 58 della Costituzione, che esige per la elezione del Senato, il voto diretto degli elettori.

Per effetto di tali considerazioni è prevalsa la proposta di soppressione della parte dell'articolo 1 dal testo proposto dal Governo che contempla la lista integrativa (commi 3°, 4°, 5° 6° e 7°).

Peraltro è sembrato irragionevole far luogo per il caso di vacanze di posti contemplato dall'articolo 21 della vigente legge n. 29 del 1948, consentire che detti posti, a norma del capoverso dello stesso articolo, possano essere destinati a un gruppo diverso da quello che abbia conseguito un numero di quozienti superiore a quello dei collegi.

È parso, per siffatta ipotesi, più conveniente lasciare scoperto il posto che in simili situazioni venisse a risultare vacante.

La Commissione pertanto è stata di avviso di aggiungere ai primi due comma dell'articolo 1 il seguente: « È soppresso il 2° comma dell'articolo 1 della legge 6 febbraio 1948, n. 29 ».

È stato anche ritenuto preferibile, nel secondo comma del citato articolo 1, anzichè il richiamo dell'articolo 3 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, la precisazione della norma, riproducendo il testo dal detto articolo 3, salvo a fare riferimento anzichè alla « più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica », alla pubblicazione dei risultati dell'ultimo censimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Si è infine discusso se accogliere gli emendamenti aggiuntivi al testo governativo presentati rispettivamente dai senatori Agostino e Terragni, i quali riprendevano l'analoga proposta del senatore Sturzo di sostituire nel calcolo della cifra individuale ai sensi dell'articolo 19 della vigente legge, alla divisione per il numero degli elettori inscritti nei collegi, quella per il totale dei voti validi ottenuti nel collegio da tutti i candidati. Ma è sembrato preferibile lasciare alla discussione in Assemblea ogni approfondimento al riguardo.

Con questa riserva sembra che l'articolo 1, come sopra modificato dalla Commissione, sia meritevole di approvazione.

Sembra ugualmente da approvare l'adeguamento per la elezione del Senato ai perfezionamenti di tecnica elettorale realizzati col testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, di cui all'articolo 2 del testo elaborato dal Governo.

La ragione per escludere dalla applicabilità di dette norme quelle relative al deposito dei contrassegni di lista, come è previsto nel detto articolo 2, è *in re ipsa*, data la caratteristica propria della disciplina per la elezione del Senato. All'incontro, lodevole appare l'adattamento alla elezione del Senato delle norme sulla tutela del contrassegno di cui al detto testo unico.

Si può concludere, in base alle premesse considerazioni, che il testo elaborato dal Governo dei due articoli da sostituire al testo dell'articolo unico del disegno di legge del senatore Sturzo meriti, con le accennate modifiche, il pieno consenso del Senato.

SCHIAVONE, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL SENATORE STURZO (125)
INTEGRATO CON GLI EMENDAMENTI
SUCCESSIVAMENTE PRESENTATI
DALLO STESSO SENATORE STURZO

—

Articolo unico.

Alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, concernente « Norme per la elezione del Senato della Repubblica » sono apportate le seguenti aggiunte e modifiche:

I. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

" Ai fini delle elezioni senatoriali, il territorio delle singole Regioni resta ripartito nei collegi uninominali stabiliti con i decreti del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1948, n. 30, e 28 febbraio 1948, n. 84.

" L'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione si effettua con le modalità previste dall'articolo 3 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 ".

I-*bis*. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

" Sono eleggibili a senatori gli elettori che al giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, con la eccezione di quelle indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 7 che vengono classificate come causa di incompatibilità, per la quale è concesso il diritto di opzione da esercitarsi entro trenta giorni dalla proclamazione a senatori. I candidati che si tro-

TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

—

Sostituire l'articolo unico con i seguenti:

Art. 1.

Ai fini delle elezioni senatoriali, il territorio delle singole Regioni resta ripartito nei collegi uninominali stabiliti con i decreti del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1948, n. 30, e 28 febbraio 1948, n. 84.

L'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione si effettua — sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, pubblicati dalla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica — con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

È soppresso il secondo comma dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

Art. 2.

Per la elezione del Senato della Repubblica si applicano le norme della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e della presente legge, integrate, in quanto applicabili, dalle disposizioni del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, fatta eccezione per le norme contenute negli articoli 14, 15, 16 e 17 relative al deposito dei contrassegni di lista.

La presentazione di un contrassegno notoriamente usato da un partito politico non è ammessa senza autorizzazione scritta degli organi

vano in carica, debbono cessare dall'esercizio delle loro funzioni dal giorno dell'accettazione della candidatura ".

I-*ter*. Il primo comma dell'articolo 8, è abrogato e sostituito dal seguente:

" La candidatura è accettata in una sola Regione e in non più di due collegi ".

« I-*quater*. Il secondo comma dell'articolo 11 è soppresso ».

II. L'articolo 12, n. 1) è sostituito dal seguente:

« 1) elimina la candidatura di coloro che si siano presentati in più di due collegi della Regione, ovvero che non abbiano presentato la dichiarazione di cui al primo capoverso dell'articolo 11. L'eliminazione ha luogo procedendo dalle candidature che sono state presentate per ultimo, secondo il giorno e l'ora desunti dalle comunicazioni degli uffici elettorali circoscrizionali ».

« II-*bis*. Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente articolo 13-*bis*:

" Ogni gruppo di elettori può presentare, ai fini del quinto comma dell'articolo 19, una lista integrativa di candidati.

" La presentazione deve essere fatta entro le ore 12 del ventesimo giorno antecedente a quello della votazione alla Cancelleria dell'Ufficio elettorale regionale.

" La dichiarazione di presentazione deve recare il numero di firme prescritto dall'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

" Le liste debbono contenere un numero di candidati non superiore a quello delle candidatura centrali del partito stesso. L'autorizzazione, da autenticarsi da notaio, deve essere allegata agli atti della candidatura.

Non è ammessa comunque la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, ovvero con quelli notoriamente usati dai partiti di cui al comma precedente. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

ture collegate nel gruppo e recare l'indicazione del gruppo medesimo.

" Non debbono essere presentati contrassegni di lista.

" L'Ufficio elettorale regionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo: *a*) verifica se le singole liste siano state presentate in termini e nelle forme prescritte; *b*) provvede a comunicare al Ministero dell'interno, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, i collegamenti e le liste dei candidati ammessi " ».

III. Il secondo comma dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« Il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi superiore al 50 per cento del totale dei voti validi ottenuti nel collegio da tutti i candidati ».

« IV. L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"L'Ufficio elettorale regionale, costituito presso la Corte di appello od il Tribunale a' termini dell'articolo 7, appena in possesso dei verbali o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede con l'assistenza del cancelliere ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati;

determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

"La cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo e non utilizzati per la proclamazione a' termini dell'articolo 17, esclusi i voti che, nei singoli collegi, non raggiungono il cinque per cento di tutti i voti validi. Essa si determina somman-

do i voti validi, ottenuti dai candidati del gruppo non proclamati eletti e che abbiano superato l'anzidetto *quorum* del 5 per cento, con i voti validi risultati dalla differenza tra quelli attribuiti ai candidati proclamati eletti e la metà più uno di quelli attribuiti a tutti i candidati del collegio.

"La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi ottenuti nel collegio da tutti i candidati. Nel caso di candidature presentate in due collegi, si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale relativa riportata dal candidato.

"L'assegnazione del numero dei seggi da coprire, pari alla differenza tra il numero dei senatori assegnati alla Regione a' termini dell'articolo 3 ed il numero dei senatori proclamati eletti in base all'articolo 17, si fa nel modo seguente:

si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro, ... sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere; e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi saranno assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

" Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti tra i candidati compresi nella lista integrativa eventualmente presentata dal gruppo ai sensi dell'articolo 13-*bis*.

" Qualora, invece, il gruppo non avesse presentato una lista o nel caso che il numero dei candidati contenuti in detta lista non dovesse essere sufficiente, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria dei quozienti di cui al quarto comma.

" L'Ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza al numero dei seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria de-

terminata dalla loro cifra individuale. In caso di parità di tale cifra, è graduato prima il più anziano di età.

" Per i seggi assegnati, ai sensi del quinto comma, alle liste presentate dai gruppi, l'Ufficio elettorale regionale segue l'ordine secondo il quale i candidati sono riportati nella lista.

" Della proclamazione l'Ufficio dà notizia alla Segreteria del Senato e alle Prefetture della Regione perchè, a mezzo dei sindaci, ne rendano edotti gli elettori, e rilascia attestazione ai senatori proclamati "».

« V. Il secondo comma dell'articolo 21 è sostituito dai seguenti:

" Se non vi sono candidati del gruppo, i seggi che rimangono vacanti sono attribuiti ai candidati compresi nella lista integrativa eventualmente presentata dal gruppo, seguendo l'ordine secondo il quale i candidati sono riportati nella lista medesima.

" Qualora, invece, il gruppo non avesse presentato una lista integrativa o nel caso in cui tutti i candidati contenuti in detta lista fossero stati già proclamati eletti, si applica il disposto del sesto comma dell'articolo 19 "».